

Ferdinando G. Menga

La sfida dell'agonismo politico all'immaginario giuridico contemporaneo. Considerazioni introduttive

1. L'aspetto agonistico della democrazia radicale e il suo significato filosofico-giuridico

I numerosi e assai vivaci movimenti di protesta e mobilitazioni popolari verificatisi negli ultimi anni in diverse parti del globo – a prescindere dalle differenti configurazioni, sviluppi ed alterne fortune che li hanno caratterizzati – hanno mostrato in tutta evidenza un generalizzato e rinnovato interesse per l'attivazione di forme di partecipazione politica radicale, cioè di genuina riappropriazione da parte della cittadinanza del dispositivo democratico quale elemento costitutivo ed imprescindibile per una convivenza sociale e vita istituzionale degne di tale nome¹. Per adoperare una formula di Cornelius Castoriadis – autore il cui pensiero non poca influenza ha esercitato a più riprese nei contesti dell'attivismo politico –, si può parlare al riguardo di veri e propri tentativi di (ri-)attuazione di un progetto di democrazia radicale² tale da vedersi realizzato solo attraverso una partecipazione effettiva di tutti gli attori politici al potere³ in vista di un'“auto-istituzione e auto-governo espliciti”⁴ dello spazio sociale⁵.

1 Per un'ottima presentazione ed approfondimento teorico circa le questioni e i lineamenti fondamentali in gioco nei recenti fenomeni di attivismo politico ed insorgenze democratiche popolari si veda il bel volume di A. Kioupiolis, G. Katsambekis (a cura di), *Radical Democracy and Collective Movements Today. The Biopolitics of the Multitude versus the Hegemony of the People*, Ashgate, Farnham 2014.

2 Cfr. C. Castoriadis, *La rivoluzione democratica. Teoria e progetto dell'autogoverno*, a cura di F. Ciaramelli, Eleuthera, Milano 2001.

3 Cfr. Id., *Le contenu du socialisme*, UGE, collection 10/18, Paris 1979, p. 18; Id., *Domaines de l'homme. Les Carrefours du labyrinthe II*, collection Points, Editions du Seuil, Paris 1986, p. 189; Id., *L'enigma del soggetto. L'immaginario e le istituzioni*, ed. it. a cura di F. Ciaramelli, Dedalo, Bari 1998, p. 206.

4 Id., *La montée de l'insignifiance. Les Carrefours du labyrinthe IV*, collection Points, Editions du Seuil, Paris 1996, p. 226. Ma si veda anche Id., *Fait et à faire. Les Carrefours du labyrinthe V*, collection Points, Editions du Seuil, Paris 1997, pp. 63 ss.

5 Per approfondimenti circa i tratti costitutivi e la portata del discorso castoriadisiano sulla democrazia radicale mi sembrano d'obbligo i rinvii, per lo meno, ai seguenti studi: A. Kalyvas, *The Politics of Autonomy and the Challenge of Deliberation: Castoriadis Contra Habermas*, in «Thesis Eleven», 64, 2001, pp. 1-19; F. Ciaramelli, *Lo spazio simbolico della democrazia*, Città Aperta, Troina 2003, pp. 113 ss., 199 ss.; Ph. Caumières, *Castoriadis. Le projet d'autonomie*, Michalon, Paris 2007.

S'è trattato soltanto – o s'è trattato in maniera prevalente – della discesa in campo della “moltitudine”, già a suo tempo teorizzata da Toni Negri? O è invece possibile ricondurre il significato teorico di tali movimenti alla ricerca di nuove forme di mediazione giuridico-politica in grado di riattivare il potere costituente senza pagare il prezzo di esorbitanti aspirazioni politiche animate da orizzontalismi dal carattere spesso spontaneista e fusionale, quando non addirittura fluttuante e di difficile afferrabilità⁶? In ogni caso, un dato indiscutibile è sotto gli occhi di tutti: dopo anni di apparente stagnazione, ha rifatto la sua comparsa un aspetto costitutivo della vita sociale e politica nei regimi democratici: l'aspetto agonistico⁷.

In realtà, la presenza d'una dimensione conflittuale dell'istituzione sociale non è certo una caratteristica esclusiva della democrazia. Eppure sono soltanto i regimi democratici – e gli ordinamenti giuridici che questi ultimi rendono possibili – a riconoscere il ruolo del conflitto, a istituzionalizzarlo, a vedere in esso i segni della contingenza, dell'instabilità e della sempre possibile alterazione della società in quanto principio generatore della stessa democrazia. Quest'ultima, infatti, non può ridursi a una forma di governo tra le altre, ma va intesa – in coerenza con il progetto da cui, nell'età delle rivoluzioni, essa è nata⁸ – come un ordine sociale sempre instabile, che entra in un vicolo cieco quando è disattivata la spinta propulsiva dell'alterazione politica.

Emerge proprio qui l'intimo collegamento fra contingenza, apertura all'alterazione e aspetto conflittuale dello spazio democratico⁹, tema centrale della più

6 La problematicità di tali aspetti è messa particolarmente in luce dall'importante volume di M. Wenman, *Agonistic Democracy. Constituent Power in the Era of Globalization*, Cambridge University Press, Cambridge 2013 e, sotto profilo diverso, da H. Lindahl, *The Paradox of Constituent Power. The Ambiguous Self-Constitution of European Union*, in «Ratio Juris», 20, 4, 2007, pp. 501 ss. In ambito italiano, verso un recupero del “potere costituente” in chiave di mediazione giuridica e politica s'orienta il recente – e assai fecondo – “ritorno” alla filosofia del diritto da parte di Biagio de Giovanni (si veda soprattutto il suo ultimo, corposo lavoro, *Elogio della sovranità politica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, che sviluppa e collega esplicitamente al tema del potere costituente la riflessione precedentemente avviata nell'altrettanto voluminoso *Alle origini della democrazia di massa. I filosofi e i giuristi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2013). Sul potere costituente, mi permetto infine di rinviare a F.G. Menga, *Potere costituente e rappresentanza democratica. Per una fenomenologia dello spazio istituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2010 (II ed. aggiornata) e più recentemente a Id., *Aporie del potere costituente*, in «Ars interpretandi», 2015, 2, pp. 143-163 e Id., *Säkularisierung und die aporetischen Schicksale der modernen Demokratie. Rechts- und politisch-philosophischen Überlegungen zur Versuchung einer Strategie der Immanenz*, in Ph. Stoellger, M. Kumlehn (a cura di), *Wortmacht – Machtwort. Wer hat das Sagen in Sache Religion? Deutungsmachtkonflikte in und um Religion*, Königshausen & Neumann, Würzburg 2016, pp. 169-197 (in corso di pubblicazione).

7 Cfr. A. Schaap (a cura di), *Law and Agonistic Politics*, Ashgate, Farnham 2009. Per una discussione e problematizzazione della questione sotto il profilo giuscostituzionalista si rimanda al ponderoso studio di G. Azzariti, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, Roma-Bari 2015⁴ (in part. II parte, capp. 4-7).

8 Cfr. C. Castoriadis, *La rivoluzione democratica*, cit.; C. Lefort, *L'invention démocratique. Les limites de la nomination totalitaire*, Fayard, Paris 1981 e Id. *Saggi sul politico. XIX e XX secolo*, tr. it. di B. Magni, Il Ponte, Bologna 2007.

9 Cfr. A. Keenan, *Democracy in Question. Democratic Openness in a Time of Closure*, Stanford University Press, Stanford 2003.

recente riflessione filosofico-giuridica sulla democrazia radicale¹⁰ ed in particolare dei discorsi sulla democrazia agonistica che, da James Tully¹¹ a William Connolly¹² e da Chantal Mouffe¹³ a Bonnie Honig¹⁴, formulano tutti quanti l'idea di fondo secondo cui il tratto d'apertura e conflittualità della vita democratica non è ciò che deve essere ricusato e primariamente eliminato quale elemento ad essa avverso, ma piuttosto quanto la democrazia deve riconoscere ed accogliere espressamente come sua stessa forza propulsiva. E la ragione di ciò sta nel fatto che solo una tale apertura all'alterità e dunque alla sempre possibile insorgenza di conflitti è in grado di richiamare e rendere davvero operativa la strutturazione radicalmente contingente su cui ogni democrazia segnatamente si fonda: l'impossibilità di stabilire condizioni d'inclusione o d'esclusione definitive alla partecipazione collettiva e, quindi, il rimando alla costante trasformabilità attraverso l'emergere di nuovi appelli, richieste ed iniziative¹⁵.

Ne consegue, per i discorsi sull'agonismo politico, un modello di istituzione democratica secondo il quale uno spazio collettivo riscontra tanto più la sua vocazione democratica quanto più riesce a configurarsi come compagine genuinamente votata all'accoglienza degli appelli dell'altro e quindi alle sempre possibili cariche di conflittualità che questi ultimi possono veicolare¹⁶.

Come si evince, un tale plesso di senso assume subito tutta la sua problematica attualità non appena lo si cala nel recente quadro di istituzioni politico-giuridiche chiamate a far fronte non soltanto ad un'apertura agli appelli dell'altro nei

10 Sull'argomento si vedano almeno L. Tønder, L. Thomassen (a cura di), *Radical Democracy. Politics between Abundance and Lack*, Manchester University Press, Manchester 2005; M. Lalatta Costerbosa, *La democrazia assediata. Crisi, rischi, principi*, Derive Approdi, Roma 2014 e M. Breugh *et al.* (a cura di), *Thinking Radical Democracy. The Return to Politics in Post-War France*, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2015.

11 Cfr. J. Tully, *Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity*, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

12 Cfr. W.E. Connolly, *Pluralism*, Duke University Press, Durham 2005.

13 Cfr. Ch. Mouffe, *The Return of the Political*, Verso, London-New York 1993; Ead., *The Democratic Paradox*, Verso, London-New York 2000; Ead., *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, tr. it. di S. d'Alessandro, Bruno Mondadori, Milano 2007; Ead., *Agonistics. Thinking the World Politically*, Verso, London-New York 2013.

14 B. Honig, *Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory*, in «American Political Science Review», 101, 1, 2007, pp. 1-17; Ead., *Emergency Politics. Paradox, Law, Democracy*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2009.

15 Cfr. A. Keenan, *Democracy in Question*, cit., pp. 124 ss. e S. Näsström, *The Legitimacy of the People*, in «Political Theory», 35, 5, 2007, pp. 624 ss.

16 Sotto questo profilo ben si carpiscono l'importanza e l'urgenza che animano, oramai da qualche tempo, il dibattito sull'aspetto dell'ospitalità quale tratto costitutivo dell'ordine democratico. Non potendo segnalare nemmeno per sommi capi l'estesissima bibliografia al riguardo, mi limito a rinviare ad un mio saggio in uscita, in cui cerco di esaminare i termini e la portata della connessione fra tratto della conflittualità agonistica e tratto dell'ospitalità democratica: cfr. F.G. Menga, *Wie viel Gastlichkeit darf sich ein demokratischer Raum leisten?*, in B. Liebsch, M. Staudigl (a cura di), *Perspektiven europäischer Gastlichkeit: Geschichte - Kulturelle Praktiken - Kritik*, Velbrück Wissenschaft, Weilerwist 2016, pp. 591-607 (in corso di pubblicazione).

termini di una capacità “responsiva” a pressioni interne¹⁷, come quelle rispondenti ad un elevato tasso di mutabilità degli immaginari normativi di società sempre più multiethniche, complesse e globalizzate, ma anche a importanti sfide che provengono dall'esterno, come quelle rappresentate dai flussi migratori di portata epocale che si stanno verificando lungo i nostri confini continentali, mettendo immancabilmente in discussione la tenuta stessa dei lineamenti fondanti l'identità europea ed occidentale (e rappresentando una sfida radicale agli ordinamenti giuridici, alla quale è dedicato, nel presente volume, il contributo di Lorenzo Milazzo).

Più che mai urgente si presenta allora per una riflessione politico-giuridica il compito di indagare le forme e la misura attraverso cui il conflitto può essere assunto, affrontato e gestito all'interno delle compagini ordinamentali.

2. L'ordinamento giuridico e i suoi “confini”

Esattamente questo compito è assunto in diverse forme e sotto distinte angolazioni dai contributi raccolti in questo fascicolo, il cui filo conduttore è l'analisi delle modalità attraverso cui i conflitti arrivano a mettere in discussione e a destabilizzare i “confini” stessi del diritto, portandone allo scoperto la contingenza e la politicità. Ne emerge in primo piano l'irriducibilità dell'ordinamento giuridico al formalismo normativo, il che rende necessario indagare criticamente le decisioni costitutive che presiedono alla definizione del suo orizzonte di senso e delimitazione dei suoi confini sempre storicamente delimitati e limitanti.

A questa complessa e fondamentale problematica è dedicato il contributo di Mario Barcellona, che apre il presente volume. In esso viene analizzato in maniera sistematica il rapporto tra “diritto e conflitto” a partire dalla disamina critica del ruolo del diritto moderno come presunta “neutralizzazione” dei conflitti sociali primari, la cui determinazione giuridica, ridisegnandoli secondo un punto di vista formale, ha la pretesa di tradurli in conflitti secondari, riscritti dal diritto e perciò resi da quest'ultimo risolvibili. Ma questa trascrizione o soluzione giuridica dei conflitti, privilegiando uno soltanto dei punti di vista in campo, finisce con l'attribuirgli il ruolo di arbitro. Di conseguenza, l'apparente universalità dell'orizzonte di senso che di fatto prevale, non annulla le ragioni del conflitto, ma espelle quest'ultimo dalle istituzioni e dallo stesso diritto, respingendolo nell'indistinto sociale. Il rischio della nostra epoca è esattamente questo: che il disconoscimento, la rimozione, e finanche la sola apparente neutralizzazione del conflitto riduca gli antagonismi ad agitazione irriducibile dell'“ambiente” dei sistemi sociali¹⁸.

17 Cfr. M. Vanni, *L'adresse du politique. Essai d'approche responsive*, Les éditions du Cerf, Paris 2009, 71 ss., 148 ss.

18 Come suggerisce lo stesso Barcellona, il contributo qui presentato è da considerarsi come un approfondimento e un'attualizzazione sul tema del conflitto delle tesi teorico-giuridiche precedentemente argomentate in M. Barcellona, *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Giappichelli, Torino 1997 e in Id., *Critica del nichilismo giuridico*, Giappichelli, Torino

Alla luce di quest'analisi, risulta evidente che l'instaurazione dell'ordinamento giuridico presuppone quella che si potrebbe definire una "politica liminare", in nome della quale i confini che delimitano l'ordinamento, se da un lato gli conferiscono, per inclusione, una determinata sfera "propria" di dominio, dall'altro lo espongono, per esclusione, agli interventi dell'"estraneo", ovvero a rivendicazioni che lo mettono inevitabilmente in discussione e ne sollecitano la riconfigurazione¹⁹.

Ad un'attenta analisi di tale liminalità è dedicato il contributo di Hans Lindahl sulla trasformazione degli ordinamenti giuridici, le cui dinamiche effettive non possono essere colte appieno all'interno del solo registro normativo, caratterizzato dall'opposizione legale/illegale, ma rimandano ad un *topos* peculiare, che l'autore definisce nei termini di "a-legalità" e articola lungo la traiettoria di una determinata riconsiderazione delle politiche del riconoscimento. A-legale risulta essere ogni fenomeno di radicale messa in discussione dell'ordinamento, poiché le rivendicazioni di trasformazione che lo animano e richiedono riconoscimento non ricadono semplicemente nell'alveo di ciò che l'ordinamento può approblematicamente accettare (momento della legalità) oppure assolutamente riconsiderare (momento dell'illegalità), ma costituiscono invece proprio ciò che lo sfidano a diventare "altrimenti" (a-legalità) dall'interno (a-legalità), costringendolo così a ridefinire esso stesso, di volta in volta, la sua riconfigurazione del rapporto legale/illegale²⁰.

2006 (su cui cfr. F. Ciamarelli, *Nichilismo giuridico e deliberazione sociale del senso*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», serie V, LXXXIV, 2007, 3, pp. 463-483).

19 Su questo aspetto dell'istituzione d'ordine attraverso una politica liminare di relazione con l'estraneo, oltre alle classiche riflessioni di Carl Schmitt (*Il concetto di «politico»: testo del 1932 con una premessa e tre corollari*, in Id., *Le categorie del «politico». Saggi di teoria politica*, ed. it. a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 89-165), si vedano le importanti riflessioni derridianamente ispirate al motivo dell'"esteriorità costitutiva" di Ch. Mouffe, *The Democratic Paradox*, cit., in part. pp. 21 ss., come anche le analisi contenute nel volume di B. Honig, *Democracy and the Foreigner*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2001. Sul versante di un'ispezione fenomenologica della questione, ci sembra imprescindibile il confronto con le analisi di B. Waldenfels, *Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden 1*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997, capp. 1, 3, 5, 6; Id., *Hyperphänomene. Modi hyperbolischer Erfahrung*, Suhrkamp, Berlin 2012, cap. 10; Id., *Politiche dell'estraneo. L'istituzione del moderno e l'irruzione dell'altro*, ed. it. a cura di F.G. Menga, ombre corte, Verona 2012; Id., *Sozialität und Alterität. Modi sozialer Erfahrung*, Suhrkamp, Berlin 2015, capp. 1, 5. Per un orientamento generale sulla dottrina di Waldenfels rinvio ai miei contributi: F.G. Menga, *The Experience of the Alien and the Philosophy of Response*, in «Etica & Politica / Ethics & Politics», 13, 1, 2011 (numero monografico dedicato al pensiero di Waldenfels dal titolo: *The Paths of the Alien: on the Philosophy of Bernhard Waldenfels*), pp. 7-15; Id., *Mediazione e contingenza. La logica della risposta nella fenomenologia dell'estraneo di Bernhard Waldenfels*, in Id., *La mediazione e i suoi destini. Profili filosofici contemporanei fra politica e diritto*, ombre corte, Verona 2012, pp. 62-95; Id., *L'istituzione e l'estraneo. Elementi di una fenomenologia del politico nella riflessione di Bernhard Waldenfels*, prefazione all'ed. it. di B. Waldenfels, *Politiche dell'estraneo*, cit., pp. 7-20.

20 Questi temi vengono sviluppati e approfonditi ulteriormente da Lindahl in: *A-Legality. Postnationalism and the Question of Legal Boundaries*, in «The Modern Law Review», 73, 1, 2010, pp. 30-56 e nel recente volume *Fault Lines of Globalization. Legal Order and the Politics of A-Legality*, Oxford University Press, Oxford 2013. Per un inquadramento generale della dottrina giusfilosofica di Lindahl si veda F.G. Menga, *A-Legality: Journey to the Borders of Law. In Dialogue with Hans Lindahl*, in «Etica & Politica / Ethics & Politics», 16, 2, 2014, pp. 919-939.

Questa articolazione dell'a-legalità, che in fondo mette in campo una dinamica di politicizzazione (e ri-politicizzazione) dello spazio del diritto nei termini di una ridefinizione dei confini degli ordinamenti, si mostra irriducibile a qualsivoglia meccanicità procedurale e fisso formalismo normativo. Essa richiama anzi un luogo eccedente e simultaneamente tangente questo spazio: eccedente, perché ne rifugge e sospende la presa; tangente, perché, proprio attraverso tale sottrazione, ne attiva e ri-attiva la necessaria capacità responsiva²¹. Questo è quanto, in differenti guise e diverse accentuazioni, ci mostrano i nostri altri autori. In particolare, Eligio Resta mette in luce la genesi interna del conflitto nel cuore stesso della fraternità e mostra come l'ineliminabile intersezione di ciò che separa e di ciò che unisce riconduce la società globale alla comunità originaria²². William P. Simmons analizza la dimensione temporale delle istanze conflittuali che sfidano ed eccedono gli ordinamenti attraverso una lettura che, superando il paradigma di un'istantaneità iperbolica di matrice heideggeriano-lévinassiana, sviluppa la sua portata vera e propria in una ripresa del tema della durata di stampo bergsoniano-deleuziano, quale dispositivo particolarmente capace di essere declinato in forme di produzione politico-normativa di carattere effettuale e concreto²³. Peter Fitzpatrick esamina l'agonismo politico come "impossibile possibilità" del diritto alla luce della parabola letteraria kafkiana, percorrendone le varie dimensioni oblique e paradossali senza cedere alla seduzione di una disamina dai toni meramente dialettico-oppositivi²⁴. Dario Malinconico, attraverso una rilettura della filosofia politica di Claude Lefort e Marinos Diamantides, attraverso un confronto incrociato tra le opere di

21 H. Lindahl, *The Opening: A-Legality and Political Agonism*, in A. Schaap (a cura di), *Law and Agonistic Politics*, cit., p. 69.

22 Oltre al lavoro sul *Diritto fraterno*, Laterza, Roma-Bari 2015 (ult. ed.), al quale rinvia lo stesso Resta, il suo contributo presuppone le categorie bio-politiche e bio-giuridiche da lui analizzate nel precedente volume sul *Diritto vivente*, Laterza, Roma-Bari 2013. Sulla diastaticità originaria in seno alla strutturazione comunitaria, che l'autore mette in campo, risulta qui imprescindibile il rinvio, per lo meno, agli studi che ne hanno costituito la genesi, da quelli di Maurice Blanchot (*La comunità inconfessabile*, tr. it. di M. Antonelli, Feltrinelli, Milano 1984), Jean-Luc Nancy (*La comunità inoperosa*, tr. it. di D. Moscati, Cronopio, Napoli 2003) e Roberto Esposito (*Communitas. Origine e destino della comunità*, Einaudi, Torino 1998), a quelli di Bernhard Waldenfels che a più riprese ne ha indagato il paradigma (a partire da *Das Zwischenreich des Dialogs*, Martinus Nijhoff, Den Haag 1971), senza dimenticarne la matrice prima da rinvenire nelle nozioni arendtiane di "pluralità" ed "in-between" (Cfr. H. Arendt, *Vita activa. La condizione umana*, tr. it. di S. Finzi, Feltrinelli, Milano 2001⁹). Mi permetto, al riguardo, di rimandare anche ad un volume collettaneo in uscita, in cui questo chiasma viene ispezionato alla luce di un'impostazione interdisciplinare che, in una sorta di esperimento di reciproca contaminazione, accanto a contributi filosofico-politici e filosofico-giuridici, accoglie anche indagini di matrice teologico-ecclesiologica: cfr. E. Gräb-Schmidt, F.G. Menga (a cura di), *Grenzgänge der Gemeinschaft. Eine interdisziplinäre Begegnung zwischen sozial-politischer Philosophie und theologisch-religiöser Perspektive*, Mohr Siebeck, Tübingen 2016 (in corso di pubblicazione).

23 Per una lettura più approfondita dei temi fondamentali del discorso di Simmons si veda anche il volume: W.P. Simmons, *Human Rights and the Marginalized Other*, Cambridge University Press, New York 2011.

24 Per un approfondimento dei presupposti teorici da cui muove Fitzpatrick si veda il suo volume *Modernism and the Grounds of Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Lévinas e Agamben, tematizzano poi la dimensione intrinsecamente conflittuale della democrazia moderna e dei diritti umani da essa proclamati. Chiude il fascicolo un Focus in cui, sotto il titolo “Giustizia e controllo sociale”, sono raccolti quattro interventi che, senza alcuna pretesa di completezza, analizzano alcuni concreti esempi emblematici della conflittualità che attraversa e mobilita la cultura e la società contemporanea.

3. Agonismo e antagonismo: dai contesti interni alla costellazione post-nazionale

Dalla rilettura critica dei margini dell'ordinamento giuridico che i contributi qui raccolti propongono, affiorano tre figure di liminalità ordinamentale su cui conviene soffermarsi in conclusione.

La prima figura, che si rivela attraverso l'emergere dei conflitti lungo i “confini” degli ordinamenti, è quella che ne scandisce l'articolazione più generale e consueta. In estrema sintesi, questa figura corrisponde alla normatività giuridica in riferimento a ciò che ogni ordinamento consente o vieta nel suo funzionamento ordinario, ossia in pieno regime di normalizzazione.

Diversamente vanno le cose quando un comportamento inedito, forzando ciò che l'ordinamento consente o vieta, rivendica riconoscimento e cittadinanza al suo interno. La sfida che in questo caso il comportamento in questione lancia all'ordinamento provoca un conflitto che porta alla luce l'esperienza del limite. Tale limite si dimostra essere ciò che fa affiorare, allo stesso tempo, sia la dinamica dell'alegalità sopra riportata, quale rivendicazione di modificazione dell'ordinamento, sia la provenienza contingente di ogni “confine” ordinamentale: ciò che, infatti, non era previamente contemplato entro i confini di quanto l'ordinamento giuridico consentiva, ora esibisce invece una pressione a farne parte. Il confronto con l'esperienza del limite, in tal senso, costringe ad una ridefinizione ed “estensione”²⁵ dei confini dell'ordinamento, nella misura stessa in cui ne fa emergere effettivamente, per la prima volta, la tenuta e portata medesime. Su questo piano di una richiesta di allargamento o estensione di quanto un ordinamento può contenere o consentire, i conflitti che affiorano assumono la forma di scontri sì aspri eppure in qualche modo conciliabili. Ciò che qui si crea insomma è – per usare i termini della Mouffe – la configurazione di uno scontro nei termini di un “agonismo fra avversari” che, per quanto possa assumere intensità assai elevata, mai raggiunge però l'estremizzazione assolutistica e inconciliabile di una “lotta [...] tra nemici”²⁶.

Esiste, tuttavia, una terza ed ultima forma di esperienza liminale e conflittuale per l'ordinamento, che si distingue dalla precedente per intensità e radicalità. È ciò che la Mouffe definisce in termini di “antagonismo”²⁷ e Lindahl nei termini di

25 M. Wenman, *Agonistic Democracy*, cit., pp. 9 ss., 65 ss.

26 Ch. Mouffe, *Agonistics*, cit., p. 41.

27 Ch. Mouffe, *Sul politico*, cit., in part. cap. 2.

“linea di frattura” (*fault line*)²⁸. Nello specifico, una tale forma raduna sotto di sé i momenti in cui la rivendicazione alla trasformazione dell’ordinamento diviene talmente forte ed irriducibile che non richiede più semplicemente un’estensione – per quanto problematica – dei confini stessi dell’ordinamento, ma piuttosto ne esige – per dirla con Mark Wenman – la messa in discussione “radicale”²⁹. In tal modo, investito da tali richieste, l’ordinamento vigente non è più soltanto chiamato a divenire *altrimenti*, ma a ben vedere gli si ingiunge di divenire *tutt’altro*. E parallelamente, i soggetti che danno corpo a tali rivendicazioni non richiedono più soltanto di essere inclusi, ma esigono piuttosto la legittima possibilità all’esclusione. In particolare, sotto tale registro possono essere raggruppate istanze di rivendicazioni inconciliabili come la secessione, la contrapposizione radicale di soggetti rispetto a valori costitutivi di determinati ordini costituzionali, oppure ancora l’impossibile accettazione di precondizioni alla partecipazione politica in quanto ritenute originariamente imposte ed usurpatorie. Nell’indagare tali istanze nei loro aspetti concreti e normativi, la questione fondamentale che emerge è che esse non possono essere troppo velocemente liquidate come semplicemente irricevibili da parte degli ordinamenti di volta in volta coinvolti. Ma, al contrario, sono esattamente queste istanze a dover essere prese sul serio, poiché, proprio nella misura in cui mosse da aspirazioni ritenute legittime, espongono nel modo più clamoroso possibile l’ordinamento alla sua dinamica genealogica di carattere contingente e, quindi, alla sua origine solo pretestuosamente assoluta o universale³⁰.

A partire dagli elementi appena illustrati, ben si intuisce quanto la traiettoria di riflessioni finora svolte lanci una sfida importante anche all’interno dell’attuale dibattito sulla strutturazione e sui destini delle formazioni politico-giuridiche nella costellazione post-nazionale, problematizzando criticamente la posta in gioco della tendenza universalizzante oramai consolidata nell’alveo dei vari discorsi *global-friendly*: dalle numerose impostazioni politiche di stampo cosmopolitico, alle varie teorie della governance post-nazionale, fino a giungere alle diverse dottrine che individuano nei diritti umani il nuovo fondamento inconcusso per uno *ius gentium* finalmente di portata davvero globale³¹.

28 H. Lindahl, *Fault Lines of Globalization*, cit., 174 ss. Sulla accomunabilità eppure non sovrapponibilità fra l’antagonismo di matrice mouffiana e il motivo della linea di frattura di Lindahl si veda F.G. Menga, *Diritto, pluralismo, democrazia radicale. Fra l’agonismo politico di Chantal Mouffe e la fenomenologia dell’a-legalità di Hans Lindahl*, in «Sociologia del Diritto», 3, 2015, pp. 141-166.

29 M. Wenman, *Agonistic Democracy*, cit., p. 9.

30 Su questo, oltre al poc’anzi citato H. Lindahl, *Fault Lines of Globalization*, cit., si veda anche P. Fitzpatrick, *Modernism and the Grounds of Law*, cit.

31 Per una discussione in questa linea, collocata all’interno del dibattito sui diritti umani, si vedano sia i testi di W.P. Simmons, *Human Rights and the Marginalized Other*, cit., e di I. rua Wall, *Human Rights and Constituent Power. Without Model or Warranty*, Routledge, London-New York 2012, sia anche alcuni contributi (in particolare quelli di Baldassare Pastore, Burkhard Liebsch, Peter Fitzpatrick, Costas Douzinas, William Conklin e Fabio Ciaramelli) raccolti nel numero monografico *Human Rights in a Plural Ethical Framework*, a cura di F.G. Menga e P. Biasetti, in «Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy», 2, 1, 2014.

In particolare, in contrapposizione alla visione oramai pressoché indiscussa, secondo cui l'assetto globale farebbe inevitabilmente segno verso un diritto senza confini³², l'ipotesi che si può avanzare e sostenere sulla base della maggior parte dei contributi qui raccolti è che ogni formazione giuridica, per quanto globalizzata voglia presentarsi, non potrà mai trasgredire il suo costitutivo carattere di limitatezza e contingenza³³ e, perciò, non potrà mai presentarsi e autorappresentarsi come la soluzione definitiva ai conflitti.

L'ineliminabile insorgere sempre concreto e politico dei conflitti rammenta allora anche all'ordine globale più titanico, che tutto vuole abbracciare sotto la sua luce onnipervasiva, che anch'esso ha i suoi punti ciechi e linee d'ombra irriducibili. È proprio questa legge della contingenza che penetra nell'ordine della legge a spezzare ogni forma di vagheggiamento finalmente unitario ed universale e riportare l'ordine giuridico alla sua articolazione inevitabilmente storica, limitata e plurale. Insomma, al fatto fondamentale che – per dirla con Waldenfels che riprende Merleau-Ponty e Foucault – “*Es gibt Ordnungen, aber es gibt nicht die eine Ordnung*”³⁴.

32 Cfr. in questa prospettiva, fra gli altri, J. Habermas, *La costellazione postnazionale*, tr. it. di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 1999; O. Höffe, *Demokratie im Zeitalter der Globalisierung*, Beck, München 1999; S. Benhabib, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, tr. it. di S. De Petris, Cortina, Milano 2006; Ead., *Another Cosmopolitanism*, Oxford University Press, Oxford 2006. Per una discussione critica approfondita di questi approcci cfr. H. Lindahl, *Fault Lines of Globalization*, cit., pp. 241 ss.

33 Cfr. B. Waldenfels, *Anderswo statt Überall*, in Id., *Idiome des Denkens. Deutsch-Französische Gedankengänge II*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, 331 ss.; ma anche F.G. Menga, *Interculturality and the Limits of a Globalized Order. Some Paradigmatic Insights on the Unavoidable Intervention of Contingency Within Human Institutions*, in «Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia», 3, 2, 2012, pp. 254-262.

34 B. Waldenfels, *Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2006, p. 128 (tr. it. *Fenomenologia dell'estraneo*, ed. it. a cura di F.G. Menga, Cortina, Milano 2008, p. 151: “*esistono gli ordini, ma non esiste l'Ordine*”).